

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE  
(ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge n. 223/1991)

Il giorno 8 maggio 2019, in Roma, presso la sede della FISASCAT CISL, in via Dei Mille 56, si sono incontrate:

- la società GUY SAND S.p.a., rappresentata dalla suo procuratore speciale Dr. Francesco Annunziata;
- le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali. FILCAMS/CGIL, FISASCAT/CISL, UILTUCS rispettivamente rappresentate dai sigg. Andrea Montagni (FILCAMS CGIL NAZIONALE), Marco Demurtas (FISASCAT CISL NAZIONALE) e giusta delega UILTUCS e le RSA Daniela Comin, Morena Pelà e Silvia Lucotti.

Premesso che:

- a) La GUY SAND S.p.a nel prosieguo ("Guy Sand" o la "Società") è la società proprietaria del Marchio McKenzy a mezzo del quale ha esercitato l'attività di commercio all'ingrosso e dettaglio di articoli di abbigliamento dal 02/06/1988;
- b) in data 19 febbraio 2019, la società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per cessazione totale di ogni attività, ex art. 24, comma 2, della legge n. 223/1991, ai fini del collocamento in mobilità ora naspi di un numero complessivo di 54 lavoratori a tempo indeterminato corrispondenti all'intera forza lavoro a tempo indeterminato, suddivisi come segue:

COLLOCAZIONE AZIENDALE (Reparto)	Liv.	Profilo Profess. / Mansioni	N° Addetti	N° Esuperi
NEGOZIO - COMO	3	STORE MANAGER	1	1
NEGOZIO - COMO	4	COMMESSA	1	1
NEGOZIO - COMO	3	COMMESSA	3	3
NEGOZIO - VIA LIBERAZIONE CHIAVARI (GE)	3	STORE MANAGER	1	1
NEGOZIO - VIA LIBERAZIONE CHIAVARI (GE)	4	COMMESSA	1	1
NEGOZIO - VIA V. VENETO CHIAVARI (GE)	3	STORE MANAGER	1	1
NEGOZIO - VIA V. VENETO CHIAVARI (GE)	4	COMMESSA	1	1
NEGOZIO - CIVATE (LC)	1	STORE MANAGER	1	1
NEGOZIO - CIVATE (LC)	4	COMMESSA	2	2
NEGOZIO - C.SO GARIBALDI - MILANO	2	STORE MANAGER	1	1
NEGOZIO - C.SO GARIBALDI - MILANO	3	COMMESSA	2	2
NEGOZIO - C.SO VERCELLI - MILANO	3	STORE MANAGER	1	1
NEGOZIO - C.SO VERCELLI - MILANO	3	COMMESSA	1	1
NEGOZIO - C.SO VERCELLI - MILANO	4	COMMESSA	1	1
NEGOZIO - RODENGO SAIANO (BS)	4	STORE MANAGER	1	1
NEGOZIO - RODENGO SAIANO (BS)	4	COMMESSA	1	1
NEGOZIO - FUENTES - PIANTEDO (SO)	4	STORE MANAGER	1	1
NEGOZIO - FUENTES - PIANTEDO (SO)	4	COMMESSA	2	2
NEGOZIO - PADOVA	2	STORE MANAGER	1	1
NEGOZIO - PADOVA	2	COMMESSA	1	1
NEGOZIO - PADOVA	4	COMMESSA	2	2
NEGOZIO - PORTA ROMANA - MILANO	1	STORE MANAGER	1	1
NEGOZIO - PORTA ROMANA - MILANO	3	COMMESSA	1	1
NEGOZIO - SPACCIO - MILANO	4	STORE MANAGER	1	1

NEGOZIO – SPACCIO - MILANO	4	COMMESSA	1	1
NEGOZIO – SPACCIO - MILANO	3	COMMESSA	1	1
NEGOZIO – FOIANO DELLE CHIANA (AR)	2	STORE MANAGER	1	1
NEGOZIO – FOIANO DELLA CHIANA (AR)	4	COMMESSA	1	1
NEGOZIO – FOIANO DELLA CHIANA (AR)	5	COMMESSA	1	1
NEGOZIO – XXII MARZO - MILANO	3	STORE MANAGER	1	1
NEGOZIO – XXII MARZO - MILANO	4	COMMESSA	2	2
SEDE – UFFICIO ACQUISTI - MILANO	Q	RESPONSABILE	2	2
SEDE – UFFICIO ACQUISTI - MILANO	3	ADD. GEST.INGROSSO	1	1
SEDE – AMMINISTRAZIONE - MILANO	Q	RESPONSABILE	1	1
SEDE – AMMINISTRAZIONE - MILANO	1	ADD. AMMINISTRAZ.	1	1
SEDE – AMMINISTRAZIONE - MILANO	4	ADD. CONTABILITA'	1	1
SEDE – WEB - MILANO	4	ADD. E-COMMERCE	1	1
SEDE – PRESIDENZA - MILANO	2	ADD. SEGRETERIA	1	1
SEDE – PRESIDENZA - MILANO	4	ADD. COORDINAMENTO	1	1
SEDE - GESTIONE NEGOZI - MILANO	3	ADD. COORDINAMENTO	1	1
SEDE - GESTIONE NEGOZI - MILANO	4	ADD. AMMINISTRATIVA	1	1
SEDE – SPESE GENERALI - MILANO	7	ADD. PULIZIE	1	1
SEDE – INGROSSO - MILANO	1	ADD. COMMERCIALE	1	1
SEDE – MAGAZZINO - MILANO	1	RESPONSABILE	1	1
SEDE – MAGAZZINO - MILANO	4	ADD. MAGAZZINO	1	1
SEDE – MAGAZZINO - MILANO	5	ADD. MAGAZZINO	1	1

d) nel corso dei precedenti incontri tenutesi in data 21 marzo 2019 e 4 aprile 2019, nelle sedi all'epoca indicate, le parti hanno chiuso, stante l'inconciliabilità delle posizioni, la fase sindacale senza alcun accordo;

e) in sede amministrativa, nell'incontro tenutosi presso il Ministero del Lavoro in data 29 aprile u.s., su richiesta del Ministero, le parti hanno concordato un rinvio al giorno 9 maggio p.v.;

f) nell'incontro odierno, propedeutico alla conclusione della procedura in sede amministrativa con accordo, l'azienda ha proposto un incentivo all'esodo oltre ad una somma transattiva, indicati entrambi nella tabella allegata, Sub A, così composta: attribuzione fissa lorda + attribuzione variabile individuale lorda + attribuzione erogata come transazione generale e novativa lorda.

Dopo ampia ed approfondita discussione le parti concordano quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo sindacale (nel prosieguo "Accordo Sindacale").

2) Per i dipendenti che riceveranno l'intimazione di licenziamento, nei termini della procedura, secondo il principio della non opposizione, la Società si impegna ad erogare – solo ed esclusivamente ai lavoratori che entro i 15 giorni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro sottoscriveranno apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, quarto comma, Cod. Civ. e degli articoli 410 e 411 Cod. Proc. Civ. - le somme indicate nell'allegato Sub A.

3) Le parti stabiliscono che la retribuzione corrente del mese in cui viene risolto il rapporto di lavoro, compresa l'eventuale indennità sostitutiva di preavviso, verrà corrisposta entro il giorno 10 del mese successivo alla sua risoluzione.

4) Tutti i ratei residui maturati alla data di licenziamento (Ferie, Permessi per ex festività, Rol, Banca Ore residue con le maggiorazioni previste dal CCNL e ratei di XIII) e il Trattamento di Fine Rapporto saranno corrisposti entro il giorno 10 del secondo mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

5) Nel caso in cui nel mese di erogazione del TFR la società Guy Sand S.p.a. si venga a trovare nella situazione di incapacità contributiva così come previsto dalla circolare Inps n. 21 del 7.2.2013, la stessa si impegna presentare entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto la denuncia telematica di richiesta di intervento al fondo tesoreria e a rilasciare immediatamente la ricevuta con relativo protocollo ad ogni singolo dipendente.


6) Le somme previste dalla tabella Sub A saranno corrisposte in tre rate di pari importo, con eccezione della somma relativa alla transazione novativa che verrà erogata all'atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione, alle seguenti scadenze: 10 ottobre 2019, 10 novembre 2019, 10 dicembre 2019.

7) Le parti si danno atto di avere svolto un pieno e trasparente confronto, ritenendo quindi anche sanate eventuali irregolarità o carenze o vizi di qualsiasi natura afferenti la comunicazione di avvio e gli altri passaggi procedurali, quanto sopra anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 45, della legge n. 92/2012.

8) Con la sottoscrizione del presente Verbale le parti si danno reciprocamente atto di avere esperito ed esaurito positivamente a tutti gli effetti la procedura di cui agli articoli 24 e 4 della legge n. 223/91, anche ai fini di quanto previsto dall'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 5 della legge n. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto

Il procuratore della GUY SAND Spa  
Francesco Annunziata



FILCAMS CGIL Andrea Montagni



FISASCAT CISL Marco Demurtas



UILTUCS Marco Demurtas (SEGA)




RSA

Daniela Comin



Morena Pelà



Silvia Lucotti

